

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1534-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 aprile 1971

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 3295)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1971*

Concessione di contributi al comune di Roma per la
rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi
della legge 6 luglio 1875, n. 2583

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583, per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevata al 4 per cento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, il limite di impegno di lire 35 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del contributo di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1970 al 2004.

Art. 3.

All'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.**

All'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Identico.